



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BARI

SEZIONE 13

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 2866/13

UDIENZA DEL

06/06/2014 ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|---------|-----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | DE BARI | GAETANO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | BRAY | GIUSEPPE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | MENNA | FRANCESCO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SENTENZA

N°

1538/13/14

PRONUNCIATA IL:

06 GIU. 2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

02 LUG. 2014

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2866/13
depositato il 07/10/2013

- avverso la sentenza n. 112/10/13
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BARI
proposto dall'ufficio: AGENTE DI RISCOSSIONE BARI EQUITALIA SUD S.P.A.
difeso da:

ESCLUSIVAMENTE PER USO STUDIO
COPIA RILASCIATA
IL SEGRETARIO DI SEZIONE
Umberto SARDELLA

controparti:

difeso da:
DE CHIRICO DR. COMM. MICHELE
CORSO VITT. EMANUELE 18 70038 TERLIZZI BA

difeso da:
RUBINI DR. COMM. COSIMO DAMIANO
CORSO VITT. EMANUELE 18 70038 TERLIZZI BA

Atti impugnati:
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 014201229067571850000 IRPEF-ALIQUEUTE 2012

FATTO

Con ricorso depositato presso la Commissione Provinciale di Bari il 19/10/2012, la signora _____ rappresentata e difesa dai dott.ri Damiano Rubini e Michele De Chirico domiciliati in Terlizzi (BA), impugnava l'intimazione di pagamento n.014/2012/29067571850/000, notificataLe dall'Agente della Riscossione Equitalia Sud S.p.A. in data 08/08/12, eccependo una pluralità di motivi, tra cui, la mancanza degli elementi essenziali e della prescrizione del credito.

Equitalia Sud S.p.A. si costituiva in giudizio sostenendo di aver provveduto alla regolare notifica dell'avviso d'intimazione, corredandolo di tutti i requisiti di legge. In merito alla prescrizione del credito precisava che l'avviso d'intimazione al pagamento, oggetto d'impugnazione, era stato emesso a fronte del credito riportato nella cartella n. 014/2001/0128820546/001, già reso noto alla contribuente, in quanto, in data 18/11/2004, Le era stata notificata la comunicazione d'iscrizione ipotecaria che riportava tra i vari crediti anche la cartella n. 014/2001/0128820546/001.

La commissione Provinciale di Bari sez.10 con Sentenza n. 112/10/2013, pronunciata in data 23/05/2013 e depositata il 09/07/2013, accoglieva il ricorso n.3732/12 promosso dalla signora _____, con la seguente motivazione " *la pretesa tributaria, pertanto, risulta essersi prescritta per decorrenza del termine decennale senza che sia stato compiuto alcun altro atto interruttivo. La comunicazione d'iscrizione ipotecaria per i crediti di cui alla succitata cartella di pagamento, inviata il 18.11.2004 non ha effetto interruttivo, come sostenuto da Equitalia, non avendo valenza di atto di costituzione in mora, ma soltanto finalità cautelare, lasciata nella facoltà dell'esattore*".

La società Equitalia Sud S.p.A. avverso tale decisione, in data 07/10/2013, proponeva Appello e chiedendo la riforma del giudizio di primo grado, sosteneva che la comunicazione d'iscrizione ipotecaria notificata 18.11.2004, contenendo l'intimazione ad adempiere, assurgeva a valenza di atto interruttivo della prescrizione e che inoltre nella medesima vi erano tutti i requisiti necessari per poter essere considerato alla pari di atto interruttivo della prescrizione avendo: 1) forma scritta; 2) l'indicazione del debitore e del creditore e 3) l'espressa intimazione di adempimento idonea a manifestare inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, questa Commissione, analizzata la documentazione in suo possesso, non ritiene nella fattispecie in esame, di riconoscere le motivazioni rappresentate dalla società Equitalia Sud S.p.A., poiché la pretesa tributaria risulta essersi prescritta per decorrenza del termine decennale, senza che sia stato compiuto alcun altro atto interruttivo (Cass. 24823/2010;18432/2005;2941/2007) in quanto, la comunicazione d'iscrizione ipotecaria per i crediti in cartella non ha valenza di atto di costituzione in mora avendo unicamente la finalità cautelare, pertanto non può, così come non ha, effetto interruttivo della prescrizione.

P.Q.M.

La C.T.R. di Bari, sez. 13[^], rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.

Così deciso in Bari il 06/06/2014

Il Presidente e Relatore estensore

Dott. Gaetano de Bari

